

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE  
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

**N. 52 del Reg.**

**Data 04/03/2020**

**N. 125 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Preso d'atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso della  
dipendente a tempo indeterminato Silvana Maria Persano**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**Premesso** che in data 4.2.2020, come da relativo certificato di morte agli atti dell'ufficio di competenza, è deceduta la Sig.ra Persano Silvana Maria, nata a Salice Salentino (LE) il 29.8.1954 - impiegata a tempo indeterminato di questo Comune dal 1.1.1982 con qualifica professionale di Istruttore di vigilanza - Cat. C, Pos. econ. C5, e orario di lavoro ridotto (30 ore settimanali, pari all'83,33%);

**Atteso** che, a norma dell'art. 27-ter, co. 1, lett. c) del CCNL 6.7.1995, introdotto dall'art. 6 del CCNL 13.5.1996 e modificato dall'art. 21 del CCNL 22.1.2004, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo anche per decesso del dipendente;

**Richiamato** l'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006 e, in particolare, i commi 1, 8 e 9 che stabiliscono quanto segue:

*1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*

- a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
- b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
- c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;*

*omissis....*

*8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti”;*

*9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14.9.2000”;*

**Visto** l'art. 28, commi 7, 11 e 18, del CCNL 18.5.2018 secondo cui:

*omissis....*

*7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero;*

*omissis....*

*11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative;*

*omissis....*

*18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 10;*

**Richiamata** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 datata 8.10.2012, parere condiviso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGOP con nota n. 94806 del 9 novembre 2012, con la quale è stato chiarito che nel divieto di liquidazione delle ferie non godute posto dal co. 8) dell'art. 5 del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, non rientra il caso di cessazione dal servizio dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si tratta di ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, risoluzione per inidoneità permanente e assoluta, ecc.);

**Richiamati**, altresì, l'art. 28, co. 11 e la dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali 21 maggio 2018 nella quale si precisa: "In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell'8.10.2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità";

**Rilevato:**

- che la dipendente in questione, assente ininterrottamente dal lavoro per motivi di salute dal 10.12.2019, non ha potuto usufruire delle ferie residue dell'anno 2019 (n. 11) e di quelle spettanti per il corrente anno (n. 3) e che, alla data del decesso, aveva un saldo di complessivi n. 14 giorni di ferie per i quali, sulla base di quanto innanzi precisato, risulta legittimo procedere alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva;
- che, con istanza prot. INPS.4100.12/04/2019.0125009 del 12.4.2019, acquisita al prot. gen. n. 4322 del 15.4.2019, la dipendente aveva chiesto di essere collocata a riposo per anzianità a decorrere dal 1° marzo 2020;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla monetizzazione delle ferie spettanti e non godute, pari a n. 14 giorni, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dovuta per n. 25 giorni, quale tempo intercorrente tra la data del decesso (4.2.2020) e quella rappresentata dal potenziale ultimo giorno di servizio (29.2.2020) indicato nella sopradetta nota n. 4322/2019;

**Preso visione** del fascicolo personale della dipendente in parola e rilevato che la stessa, alla data della cessazione, aveva un'età anagrafica pari ad anni 65 e maturato un'anzianità contributiva pari a anni 40 - mesi 0 e giorni 12, secondo il dettaglio che segue:

- In qualità di *\*Assistente scolastica\** a tempo indeterminato  
VI q.f., con orario ridotto a 2/3 - 66,67% (24 ore settimanali):  
- dal 1.1.1982 al 31.3.1999 per anni 17 - mesi 3 - giorni 0
- In qualità di *\*Istruttore di vigilanza\** a tempo indeterminato  
Cat. C, con orario ridotto a 2/3 - 66,67% (24 ore settimanali):  
- dal 1.4.1999 al 15.12.2013 per anni 14 - mesi 8 - giorni 15
- In qualità di *\*Istruttore di vigilanza\** a tempo indeterminato  
Cat. C, con orario ridotto al 69,45% (25 ore settimanali):  
- dal 16.12.2013 al 31.12.2018 per anni 5 - mesi 0 - giorni 15
- In qualità di *\*Istruttore di vigilanza\** a tempo indeterminato  
Cat. C, con orario ridotto al 77,78% (28 ore settimanali):  
- dal 1.1.2019 al 30.9.2019 per anni 0 - mesi 9 - giorni 0
- In qualità di *\*Istruttore di vigilanza\** a tempo indeterminato  
Cat. C, con orario ridotto al 83,33% (30 ore settimanali):  
- dal 1.10.2019 al 3.2.2020 per anni 0 - mesi 4 - giorni 3
- ◆ Ricongiungimento periodi assicurativi ex art. 2 della L. 29/1979  
(v. Determinazione DT011200200022942 del 25.7.2002) per anni 3 - mesi 11 - giorni 9

per un totale, appunto, di **anni 42 - mesi 0 - giorni 12**

**Dato atto** che la dipendente era inquadrata nella Cat. C - Pos. econ. C5 del CCNL 21.5.2018 e aveva in godimento il seguente trattamento economico, le cui voci sono ridotte all'83,33% in ragione dell'orario di lavoro ridotto a 30 ore settimanali:

CAT. e POS. ECON. C5	Annuo	13 <sup>a</sup> Mensilità	Annotazioni
- Tabellare base	19.085,24	1.590,44	Orario ridotto a 30 ore settimanali
- R.I.A.	575,06	47,92	
- Indennità di vigilanza	925,66	0,00	
- Indennità di comparto	457,98	0,00	
<b>Totale</b>	<b>21.043,94</b>	<b>1.638,36</b>	

**Ritenuto**, pertanto, di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro per decesso della dipendente Sig.ra Persano Silvana Maria con decorrenza 4 febbraio 2020 (ultimo giorno di lavoro 3 febbraio 2020);

VISTO il vigente C.C.N.L.;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/00;

**RITENUTA** altresì la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, giusta decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2020 di nomina quale Responsabile del Settore Affari Generali comprendente, tra gli altri, anche il Servizio Personale;

#### DETERMINA

per i motivi in premessa richiamati:

1) **Di prendere atto** del decesso, avvenuto in data 4.2.2020, della Sig.ra Persano Silvana Maria, nata a Salice Salentino (LE) il 29.8.1954 - impiegata a tempo indeterminato, con la qualifica professionale di Istruttore di vigilanza - Cat. C, Pos. econ. C5, e orario di lavoro ridotto (30 ore settimanali, pari all'83,33%) - con conseguente cessazione del rapporto di lavoro dalla medesima data del decesso.

2) **Di dare atto** che si provvederà, con successivo atto, a quantificare le somme spettanti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ferie non godute e ogni altra somma maturata per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidata, dando atto che sarà possibile effettuare l'erogazione di dette competenze solo dopo la presentazione, da parte degli eredi/aventi diritto, della documentazione richiesta rappresentata dall'atto di successione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli aventi causa del defunto e dalla comunicazione delle modalità di pagamento delle somme spettanti.

3) **Di trasmettere** la documentazione all'INPS - Gestione ex INPDAP per la predisposizione di tutti gli adempimenti per l'erogazione della pensione indiretta e indennità premio di fine servizio in favore degli eredi della dipendente in questione.

4) **Di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento agli eredi della dipendente interessata e all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

5) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/00.

6) Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

7) Di dare atto infine che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi e altresì nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Avv. Maria Loredana MELE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 04/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

f.to Avv. Maria Loredana MELE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 04/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 04/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Avv. Maria Loredana MELE**